




**ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE IMBERSAGO
O.N.L.U.S.**

Statuto



Esente da bollo ex articolo 8, comma 1, Legge 11 agosto 1991

numero 266.

N. 137.738 di rep.

N. 30.082 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IMBERSAGO" con sede in Imbersago.

REPUBBLICA ITALIANA


Oggi, primo del mese di marzo dell'anno duemilatre, alle ore undici e minuti trenta.

=1° marzo 2003=

In Olgiate Molgora, nel mio studio in via Canova numero 39, davanti a me dott. Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, è presente personalmente il signor:

Tessarini Antonio nato a Sesto San Giovanni il 2 febbraio 1963, codice fiscale TSS NTN 63B02 I690K, geometra, residente in Imbersago, via Garavesa numero 9/D.

Detto signore, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi mi richiede di verbalizzare, per atto pubblico, lo svolgimento dell'assemblea straordinaria dell'Associazione di volontariato e pubblica assistenza "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IMBERSAGO" con sede in Imbersago, Piazza Giuseppe Garibaldi numero 6, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al Foglio numero 539 - Progressivo 2150 - Sezione D (Protezione Civile),



qui convocata per quest'ora e giorno, assemblea di cui è stato eletto Presidente a norma dell'articolo 19) del vigente statuto.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 18) del vigente statuto con lettera inviata ai soci in data 3 febbraio 2003;

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 25 (venticinque) soci dei numero 27 (ventisette) soci iscritti nel libro soci;

- che sono presenti i Consiglieri in carica signori Tassarini Antonio, Bos Antonio, Minoia Otello, Mercurio Pasquale, Ferraglio Luciano, Castagna Emanuela Romina e Cereda Corinna, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri Comi Luigi e Gandini Gianfranco;

- che è presente il Revisore dei Conti signora Gatti Debora mentre risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Villa Francesca e Carnovale Antonio;

quindi dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica allo statuto (articolo 21);

- Varie ed eventuali.

Il Presidente, passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea i motivi, anche di ordine pratico, che consigliano di modificare l'articolo 21) del vigente statuto come segue:

"Art.21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.


Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il termine medesimo di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo."

Si apre la discussione, al termine della quale, l'assemblea sentita la relazione del Presidente, all'unanimità



d e l i b e r a

- di modificare l'Articolo 21) del vigente statuto secondo la proposta fatta dal Presidente durante la sua relazione e, precisamente, come segue:

"Art.21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il termine medesimo di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo."

A questo punto il Presidente mi presenta lo statuto contenente la modifica sopra assunta.

Detto statuto, letto all'assemblea e dalla stessa approvato per la parte testè modificata, sottoscritto dal richiedente e da me notaio, qui si allega sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale.

In chiusura l'assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo ad introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto tutte le modifiche e variazioni che fossero eventualmente richieste dalla competente autorità amministrativa.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore undici e minuti quarantacinque.

Le spese e le imposte di questo atto e relative sono a carico dell'Associazione che chiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di registro giusta il disposto dell'articolo 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991 numero 266.


E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, con l'allegato, al signore qui presente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio.

Consta il presente atto di due fogli scritti con mezzo meccanico a stampa indelebile da persona di mia fiducia per cinque facciate meno due righe.

F.to TESSARINI ANTONIO

F.to FRANCO PANZERI notaio

Registrato a Merate in data 19 marzo 2003 al n.545 Mod.1, e-




satti euro 5,16 (cinque virgola sedici).

F.to Ortoleva

Copia conforme all'originale con le prescritte firme ed allegato che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Olgiate Molgora, addì 20 marzo 2003.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a horizontal line at the end.

ALLEGATO A) al n.137.738=30.082 di rep.

S T A T U T O

Art.1) E' costituita l'associazione di volontariato e pubblica assistenza denominata:

"VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IMBERSAGO"

Art.2) Essa ha sede in Imbersago, Piazza Giuseppe Garibaldi numero 6.

Art.3) L'associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale essa aderisce, nonchè quelli previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266 (Legge quadro sul volontariato).

Art.4) L'associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue, anche indirettamente, alcun fine di lucro.

Art.5) L'associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sull'ambiente e ad altre iniziative in settori inerenti od affini;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art.6) La sua attività consiste quindi:

a) nel prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali;

b) nell'organizzare iniziative di protezione civile, di tutela dell'ambiente e paesaggistica;

c) nella sensibilizzazione in ogni sua forma (corsi di formazione, dibattiti pubblici, convegni, ecc.) della coscienza civica sulle problematiche della protezione civile;

d) nello svolgere attività di previsione e prevenzione, nonché di formazione nel campo della protezione civile;

e) nel collaborare con le istituzioni ogni qualvolta se ne presenti la necessità secondo i dettami della Legge 225/92 e del D.P.R. numero 613 del 21 settembre 1994; in particolare collaborare con il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito dalla sopracitata Legge 225/92, nella propria attività di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da ogni altro evento calamitoso;

f) nel collaborare con l'Amministrazione Comunale nella stesura del Piano Comunale di Protezione Civile.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche ad organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

Art.7) L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art.8) Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età che sottoscrivono



la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.

Tutti i soci hanno il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tuttavia il diritto ad essere eletti alle cariche sociali si acquisisce dopo avere conseguito la qualifica di socio da almeno tre mesi.

Art.9) I diritti dei soci sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.8);

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto.

d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente statuto.

Art.10) I doveri dei soci sono:

a) rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione.

Art.11) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art.12) La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.11.


Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

Art.13) L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art.5 della legge 11 agosto 1991 n.266, pervengono all'associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione



di progetti.

Art.14) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo.

Al riguardo l'Associazione una volta iscritta nei Registri di cui all'articolo 6 della Legge 11 agosto 1991 numero 266, potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, potrà inoltre, anche in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni così ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art.15) Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art.16) L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali delle Assemblee.


Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17) L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali e quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la



parità dei consensi queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art.18) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo o l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.19) In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, e ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art.20) I compiti dell'Assemblea sono:

- | |
|--|
| a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno e quello preventivo; |
| b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo; |
| c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento; |
| d) approvare le linee programmatiche dell'associazione; |
| e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa; |
| f) approvare e modificare il regolamento generale dell'associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa; |
| g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'associazione; |
| h) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti; |
| i) eleggere il Collegio dei Probiviri; |
| l) approvare le modifiche allo statuto; |
| m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. |

Art.21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

| | | |
|--|---|---|
| | dei suoi componenti. | - |
| | Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presi- | - |
| | dente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti die- | - |
| | ci giorni prima della data fissata per la riunione. | - |
| | L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti | - |
| | posti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della | - |
| | riunione, deve essere, entro il termine medesimo di cui al | - |
| | comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. | - |
| | Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un ver- | - |
| | bale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Pre- | - |
| | sidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consi- | - |
| | glio Direttivo. | - |
| | Art.22) I compiti del Consiglio Direttivo sono: | - |
| | a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per | - |
| | gli adempimenti di cui al precedente art.20); | - |
| | b) eseguire i deliberati dell'Assemblea; | - |
| | c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione | - |
| | dell'associazione; | - |
| | d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimen- | - |
| | to degli obiettivi associativi; | - |
| | e) predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preven- | - |
| | tivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; | - |
| | f) proporre all'assemblea dei soci l'adozione dei provvedi- | - |
| | menti di cui al precedente art.12); | - |
| | g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rap- | - |

porto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto.

Art.23) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

Art.24) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art.25) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art.26) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabi-

liti dal regolamento generale dell'associazione.

Art.27) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art.28) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Nessun compenso spetta ai suoi componenti.

Art.29) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art.30) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabi-

le, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.12.

Delibera altresì sulle controversie fra i soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

La carica di Probiviro è gratuita.

Art.31) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, alla prima riunione l'Assemblea procederà ad elezione suppletiva.

La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art.32) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.12, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'art.12 lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

Art.33) Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

Art.34) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Resta inteso che avvalendosi l'Associazione esclusivamente delle prestazioni spontanee e gratuite fornite dai soci, non potrà assumere la qualifica di socio e di conseguenza non potrà rivestire cariche sociali chiunque intrattenga rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art.21 Codice Civile.

In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esauri-

mento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Art.36) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11 agosto 1991 n.266.

Olgiate Molgora, addì primo - 1° marzo 2003 - duemilatre.

F.to TESSARINI ANTONIO

F.to FRANCO PANZERI notaio

